



COMUNE DI PAVIA



SERVIZI CIMITERIALI - POLIZIA MORTUARIA

Allegato " 1 "
Si attesta che il presente documento composto di n. 48 pagine
è allegato alla deliberazione del ~~del~~ Comita/Consiglio Comunale
n. 04/11 in data 10/02/11 della quale è parte integrante.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Paolo Miletì
P. Miletì

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

(Testo emendato)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04/11 del 10 Febbraio 2011



SOMMARIO

TITOLO I	
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
ARTICOLO 1 – Oggetto.....	5
ARTICOLO 2 – Competenze	5
ARTICOLO 3 – Responsabilità.....	6
ARTICOLO 4 - Servizi funebri e cimiteriali	6
ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico	6
ARTICOLO 6 – Cimiteri comunali	7
ARTICOLO 7 – Diritto di inumazione e di tumulazione nel cimitero Maggiore.....	7
ARTICOLO 8 – Diritto alla concessione di enti cimiteriali nel cimitero Maggiore	7
ARTICOLO 9 – Diritto di inumazione, tumulazione e concessione di enti cimiteriali nei cimiteri esterni (o suburbani)	7
ARTICOLO 10 – Comprensorio per il cimitero di Fossarmato	8
ARTICOLO 11 – Comprensorio per il cimitero di Mirabello	8
ARTICOLO 12 – Comprensorio per il cimitero di San Lanfranco	8
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI (FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI RESTI MORTALI, DEI FUNERALI E DELLE EPIGRAFI)	
ARTICOLO 13 - Depositi di osservazione ed obitori	8
ARTICOLO 14 – Facoltà di disporre della salma, dei resti mortali, delle ceneri, dei funerali e delle epigrafi	9
CAPO III - COFANI	
ARTICOLO 15 - Deposizione della salma nel cofano	9
ARTICOLO 16 - Verifica e chiusura feretri	10
ARTICOLO 17 - Cofani per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	10
ARTICOLO 18 – Fornitura gratuita di cofani	12
ARTICOLO 19 – Piastrina di riconoscimento.....	12
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	
ARTICOLO 20 - Modalità del trasporto e percorso	12
ARTICOLO 21 - Trasporti funebri	132
ARTICOLO 22 - Trasporti gratuiti e a pagamento.....	13
ARTICOLO 23 - Orario dei trasporti	13
ARTICOLO 24 - Norme generali per i trasporti.....	14
ARTICOLO 25 - Riti religiosi	14
ARTICOLO 26 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	14
ARTICOLO 27 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero	14
ARTICOLO 28 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	155
ARTICOLO 29 - Trasporto di ceneri e resti	15
ARTICOLO 30 – Tariffa per procedimento amministrativo di trasporto funebre	15
ARTICOLO 31 – Rimessa delle auto funebri.....	16
TITOLO II	
CAPO I - CIMITERI	
ARTICOLO 32 - Luogo di seppellimento cadaveri.....	16
ARTICOLO 33 - Disposizioni generali	16
ARTICOLO 34 – Reparti speciali nel cimitero Maggiore.....	16
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE	
ARTICOLO 35- Disposizioni generali	17
ARTICOLO 36 - Piano cimiteriale.....	17
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	
ARTICOLO 37 - Inumazione	17
ARTICOLO 38 – Cippo.....	17

ARTICOLO 39 - Tumulazione	18
ARTICOLO 40 - Tumulazioni provvisorie	18
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	19
ARTICOLO 41 - Esumazioni ed estumulazioni	19
ARTICOLO 42 - Esumazioni ordinarie	19
ARTICOLO 43 - Esumazioni straordinarie	20
ARTICOLO 44 - Estumulazioni ordinarie	20
ARTICOLO 45 - Estumulazioni straordinarie	21
ARTICOLO 46 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite	21
ARTICOLO 47 - Oggetti da recuperare	22
ARTICOLO 48 - Disponibilità dei materiali	22
CAPO V - CREMAZIONE	22
ARTICOLO 49 - Crematorio	22
ARTICOLO 50 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	23
ARTICOLO 51 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri	23
CAPO VI - NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE.....	24
ARTICOLO 52 - Orario	24
ARTICOLO 53 - Disciplina dell'ingresso	25
ARTICOLO 54 - Divieti Speciali – Sanzioni	25
ARTICOLO 55 - Riti Funebri.....	26
ARTICOLO 56 - Fiori e piante ornamentali.....	26
ARTICOLO 57 - Materiali ornamentali	26
TITOLO III – CONCESSIONI	27
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	27
ARTICOLO 58 - Sepulture private.....	27
ARTICOLO 59 - Durata delle Concessioni	28
ARTICOLO 60 - Modalità di concessione di cappelle di famiglia	29
ARTICOLO 61 - Modalità di concessione di loculi e ossari	30
ARTICOLO 62 - Jus sepulchri	30
ARTICOLO 63 – Diritto d'uso delle sepolture di famiglia	31
ARTICOLO 64 - Manutenzione	32
ARTICOLO 65 – Costruzione dell'opera – termini	32
CAPO II - DIVISIONI, SUBENTRI E MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE.....	32
ARTICOLO 66 – Divisioni e subentri	32
ARTICOLO 67 - Cause di cessazione della concessione.....	33
ARTICOLO 68 - Rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetuo.....	34
ARTICOLO 69 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	34
ARTICOLO 70 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	34
ARTICOLO 71 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata perpetua.....	35
ARTICOLO 72 – Decadenza.....	35
ARTICOLO 73 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	36
ARTICOLO 74 - Revoca	36
ARTICOLO 75 - Estinzione	37
TITOLO IV	37
CAPO I - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	37
Articolo 76 - Oggetto e finalità	37
Articolo 77 - Forma di gestione del servizio.....	37
Articolo 78 - Determinazione delle tariffe.....	38
Articolo 79 - Modalità di fornitura del servizio.....	38



Articolo 80 - Allaccio	38
Articolo 81 - Corrispettivo d'illuminazione.....	39
Articolo 82 - Mancato pagamento	39
Articolo 83 - Riallaccio alla rete	40
Articolo 84 - Variazioni dei dati relativi all'utenza	40
Articolo 85 - Trasferimenti all'interno dei Cimiteri	40
Articolo 86 - Disdetta del servizio	40
Articolo 87 - Allacci abusivi.....	40
Articolo 88 - Utenze occasionali.....	41
TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI...	
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	
ARTICOLO 89 - Accesso ai Cimiteri.....	41
ARTICOLO 90 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private	42
ARTICOLO 91 - Responsabilità - Deposito cauzionale	42
ARTICOLO 92 - Recinzione aree - materiali di scavo.....	42
ARTICOLO 93 - Introduzione e deposito di materiali	43
ARTICOLO 94 - Orario di lavoro	43
ARTICOLO 95 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	43
ARTICOLO 96 - Vigilanza.....	43
ARTICOLO 97 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	444
CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI	
ARTICOLO 98 - Funzioni - licenza.....	44
ARTICOLO 99 - Divieti	455
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	45
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE.....	
ARTICOLO 100 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	45
ARTICOLO 101 - Registro delle sepolture	45
ARTICOLO 102 - Annotazioni nel registro delle sepolture	45
ARTICOLO 103 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	46
ARTICOLO 104 - Schedario dei defunti.....	46
ARTICOLO 105 - Scadenario delle concessioni	46
CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI.....	
ARTICOLO 106 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	46
ARTICOLO 107 - Cautele.....	47
ARTICOLO 108 - Sepolture private a tumulazioni - mutamento del rapporto concessorio	47
ARTICOLO 109 - Pagamento dei servizi.....	47
ARTICOLO 110 - Riservatezza dati personali	488
ARTICOLO 111 - Rinvio	48
ARTICOLO 112 - Entrata in vigore	48
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	49

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi a:

destinazione di salme;

b. nati morti e prodotti del concepimento;

c. ossa – ceneri;

d. esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

e. trasporti funebri;

f. costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi;

g. concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata, cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2) Il presente regolamento disciplina altresì il servizio di illuminazione votiva, i lavori privati all'interno dei cimiteri e le attività consentite alle imprese di Onoranze Funebri.

ARTICOLO 2 – Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Dirigente Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000.
- 2) I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui agli artt. 31,112 e 113 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
- 3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 3 – Responsabilità

- 1) Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
- 3) I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla



normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ARTICOLO 4 - Servizi funebri e cimiteriali

1) I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale e precisamente:

- a) inumazione;
- b) esumazione;
- c) tumulazione;
- d) estumulazione;

sono svolti dai servizi comunali, fatta salva la facoltà dell'Ente di avvalersi di prestazioni esterne ove ritenuto necessario e conveniente;

- e) dispersione ceneri;
- f) uso del deposito mortuario;

non sono svolti dai servizi comunali.

Tutte le operazioni di chiusura degli enti cimiteriali sono a carico dei richiedenti.

2) Tra i servizi svolti gratuitamente, invece, sono compresi, oltre a quelli esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, i seguenti:

- a) deposizione delle ossa/ceneri in cinerario comune;
- b) raccolta e trasferimento presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- c) il solo servizio di inumazione di cui al comma 1 se prestato in favore di soggetti residenti nel Comune di Pavia che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai **Servizi Sociali Comunali**.

3) Per i non residenti in vita a Pavia deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. c), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

1) Presso il cimitero Maggiore è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990 e all'art. 5 del Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.

2) Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a. l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b. copia del presente regolamento;
- c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, N. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

- 
- 3) Le tariffe dei servizi funerari sono pubblicate su sito Internet del Comune.

ARTICOLO 6 – Cimiteri comunali

- 1) Nel Comune sono in esercizio, alla data di approvazione del presente Regolamento, i seguenti Cimiteri:
- a. Maggiore, detto anche di <San Giovannino>
 - b. Fossarmato (esterno o <suburbano>)
 - c. Mirabello (esterno o <suburbano>)
 - d. San Lanfranco (esterno o <suburbano>)

ARTICOLO 7 – Diritto di inumazione e di tumulazione nel cimitero Maggiore

- 1) Hanno diritto all'inumazione:
- a. i deceduti nel territorio del Comune di Pavia
 - b. i residenti nel Comune, anche se deceduti fuori dal territorio comunale e i cui parenti o aventi titolo ne facciano richiesta;
 - c. coloro che abbiamo avuto in vita il trasferimento di residenza in altro Comune a seguito di ricovero in Istituti di Cura o di Assistenza.
 - d. altri, compatibilmente con gli spazi disponibili**
- 2) Hanno diritto alla tumulazione:
tutti coloro che, indipendentemente dal requisito della residenza, risultino concessionari di enti Cimiteriali (Campata di portico, tomba di famiglia, loculo e, per i resti mortali, celletta ossario) o aventi titolo nella sepoltura **o altri, compatibilmente con gli spazi disponibili.**

ARTICOLO 8 – Diritto alla concessione di enti cimiteriali nel cimitero Maggiore

- 1) L'uso di campate di portico, di aree per la costruzione di tombe di famiglia, di loculi, di cellette ossario, di campi di inumazione per Collettività o di Enti nel Cimitero Maggiore, è concesso, di norma, a chiunque ne faccia richiesta, previa accettazione della domanda da parte del Comune e la corresponsione della relativa tariffa.

ARTICOLO 9 – Diritto di inumazione, tumulazione e concessione di enti cimiteriali nei cimiteri esterni (o suburbani)

- 1) L'inumazione, la tumulazione e la concessione di enti cimiteriali nei cimiteri di Fossarmato, Mirabello e San Lanfranco (i territori sono indicati nei successivi articoli 10 – 11 - 12) sono limitate: ai residenti, agli ex residenti, ai loro coniugi, ai conviventi ed ai parenti fino al 2° grado.
- 2) I diritti indicati al 1° comma sono fatti salvi a condizione che vi sia disponibilità di spazi ed è comunque fatto salvo il diritto di inumazione nel territorio comunale.

- 3) A tutti è fatta salva la facoltà di ottenere la inumazione, la tumulazione e la concessione di enti cimiteriali nel Cimitero Maggiore.
- 4) Le tombe di famiglia realizzate dall'Amministrazione Comunale nel Cimitero di Mirabello, sono riservate agli aventi diritto identificati secondo le modalità stabilite nel comma 1) e appartenenti al comprensorio, meglio identificato al successivo articolo 11.

ARTICOLO 10 – Compensorio per il cimitero di Fossarmato

Il comprensorio per il Cimitero, alla data di approvazione del presente Regolamento, è costituito dalla planimetria di cui all'allegato a) alla voce "COMPENSORIO CIMITERO DI FOSSARMATO".

ARTICOLO 11 – Compensorio per il cimitero di Mirabello

Il comprensorio per il Cimitero, alla data di approvazione del presente Regolamento, è costituito dalla planimetria di cui all'allegato a) alla voce "COMPENSORIO CIMITERO DI MIRABELLO".

ARTICOLO 12 – Compensorio per il cimitero di San Lanfranco

Il comprensorio per il Cimitero, alla data di approvazione del presente Regolamento, è costituito dalla planimetria di cui all'allegato a) alla voce "COMPENSORIO CIMITERO DI SAN LANFRANCO".

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI (FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI RESTI MORTALI, DEI FUNERALI E DELLE EPIGRAFI)

ARTICOLO 13 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune di Pavia dispone di camera mortuaria non idonea all'utilizzo quale deposito di osservazione o di obitorio. Pertanto, per lo svolgimento di tali servizi, si avvale di strutture gestite da operatori pubblici (Istituto di Medicina Legale) mediante convenzione. Non è pertanto possibile l'assolvimento delle funzioni obitoriali quali:

- a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone senza assistenza medica;
- b. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico/legale, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo;
- c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico/conservativo di cadaveri portatori di radioattività.



In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'A.S.L. territorialmente competente ha certificato l'anti igienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.

Il deposito delle salme di cui al precedente comma è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

alla camera mortuaria di struttura sanitaria;

alla abitazione propria e dei familiari;

in altra struttura autorizzata (casa funeraria ex art. 70 c. 6 legge regionale n. 33/09).

I trasporti di cui sopra sono a carico dei familiari richiedenti.

ARTICOLO 14 – Facoltà di disporre della salma, dei resti mortali, delle ceneri, dei funerali e delle epigrafi

1) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda alla normativa di riferimento vigente sono:

a) il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;

b) in sostituzione dei soggetti di cui alla lettera a) il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.

2) Tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per esumazioni o trasferimenti di salma, di resti mortali o di ceneri.

3) Il coniuge passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma (o ai resti mortali/ceneri) ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

CAPO III - COFANI

ARTICOLO 15 - Deposizione della salma nel cofano

1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17.



- 2) In ciascun cofano non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso cofano.
- 3) La salma deve essere collocata nel cofano rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel cofano con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 16 - Verifica e chiusura feretri

- 1) La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale 9/11/2004. n. 6 e relativi allegati.

ARTICOLO 17 - Cofani per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, i cofani sono dotati dei requisiti e sono confezionati nei modi stabiliti nell'allegato 3 al R.R. n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzati soltanto cofani di legno.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cofano, l'uno di legno, l'altro di metallo.

Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti dei cofani sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990 e più precisamente:

a) per inumazione:

1. il cofano deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
2. le tavole non devono avere a fondo intaglio uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
3. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
4. i feretri provenienti da altri Comuni potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere chiuso in duplice cofano, l'uno di legno preferibilmente esterno, l'altro in metallo ermeticamente chiuso mediante saldatura, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasferimento da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.: è sufficiente il cofano di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;

e) cremazione:

1. il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cofano di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
2. il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cofano di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
3. il cadavere deve essere racchiuso in duplice cofano con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Sanità relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

I trasporti di cadaveri morti per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati con le caratteristiche di cui alla lettera b) Devono qui intendersi i trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. n. 285/1990).

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se il cadavere proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, se nel trasferimento è stato impiegato il doppio cofano e se il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore del cofano metallico un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel cofano di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

Sia il cofano di legno che quello di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.



- 9) E' consentita l'applicazione ai cofani metallici di valvole o di speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. n. 285/1990 (Circolare esplicativa M.S. del 24/06/1993, n. 24).

ARTICOLO 18 – Fornitura gratuita di cofani

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente il cofano di cui all'art. 17 lettera a) e lettera e) sub I. per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai **Servizi Sociali Comunali** attraverso idonea comunicazione.

ARTICOLO 19 – Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere e le date di nascita e di morte.
- 2) Per il cadavere di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 20 - Modalità del trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.P.R. 285/90.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.06.1931 n. 773) comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4) In tutti i casi il Funzionario addetto all'Ufficio di Polizia Mortuaria, comunicherà agli agenti di Polizia Locale lo svolgimento del funerale affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti per la circolazione stradale.



ARTICOLO 21 - Trasporti funebri

- 1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 22 - Trasporti gratuiti e a pagamento

- 1) Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
- 2) Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
- 3) Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura del cofano, ove necessario, nei seguenti casi:
servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;
servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- 3) Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma, lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato dai **Servizi Sociali Comunali** attraverso idonea comunicazione.
- 5) Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio.

ARTICOLO 23 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati sulla base dei criteri generali di cui all'art. 20, comma 1, del presente Regolamento.

Il Funzionario addetto all'Ufficio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale emanata ai sensi del precedente articolo 20; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 24 - Norme generali per i trasporti

- 1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

ARTICOLO 25 - Riti religiosi

- 1) I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i Ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 26 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di feretro in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Funzionario addetto ai Servizi di Polizia Mortuaria, o suo delegato, con provvedimento a seguito di istanza degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al provvedimento è successivamente allegato il nulla-osta del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL, o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle loro caratteristiche in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

ARTICOLO 27 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

- 1) Il trasporto di feretri nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Funzionario addetto all'Ufficio di Polizia Mortuaria, o suo delegato, a seguito di istanza degli interessati.

ARTICOLO 28 - Trasporti all'estero o dall'estero

- 1) Il trasporto di feretri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione:
 - a. nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90;
 - b. nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. ¹;
 - c. in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

ARTICOLO 29 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato con provvedimento del Funzionario addetto ai Servizi di Polizia Mortuaria, o suo delegato, a seguito di istanza degli interessati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e delle data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

ARTICOLO 30 – Tariffa per procedimento amministrativo di trasporto funebre

Ove sia richiesto al trasporto di cadaveri dal Comune di Pavia ad altro Comune o all'estero e viceversa, si applica la tariffa ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/1990.

La tariffa viene aggiornato annualmente dalla Giunta comunale. Deve essere corrisposto direttamente dalla ditta che esegue il servizio al Comune di Pavia mediante versamento alla tesoreria comunale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere presentata o inviata tramite fax o altro strumento telematico all'ufficio di Polizia Mortuaria che provvederà al rilascio dei documenti di trasporto (se in partenza) o alla consegna degli stessi (se in arrivo).

Sono esenti dal pagamento della tariffa tutti i casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 285/1990 e il trasporto di feretri di persone indigenti per i quali è

¹ La Regione Lombardia con legge regionale l.r. 6/03/2002 n. 4 all'art. 4 comma 1 lett. c) ha individuato nel Sindaco del comune di provenienza/destinazione dei cadaveri la competenza per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 27, 28, 29 del D.P.R. 285/90



richiesta l'inumazione in campo a carico del Comune. Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato dai **Servizi Sociali Comunali** attraverso idonea comunicazione.

ARTICOLO 31 – Rimessa delle auto funebri

- 1) Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 37 del R.R. 6/2004.

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 32 - Luogo di seppellimento cadaveri

- 1) Il Comune provvede al servizio di seppellimento dei cadaveri presso il Cimitero Maggiore e i Cimiteri sub urbani, secondo quanto stabilito dagli artt. 7, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento.

ARTICOLO 33 - Disposizioni generali

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 contenute nel R.R. n. 6/2004 e nell'art. 75 del L.R. 30/12/2009 n. 33 (T.U. delle leggi regionali in materia di sanità).

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, fatta salva la facoltà dell'Ente di avvalersi di prestazioni esterne ove ritenuto necessario e conveniente.

ARTICOLO 34 – Reparti speciali nel cimitero Maggiore

- 1) Nell'interno del cimitero Maggiore è possibile prevedere, su parere favorevole della Giunta Comunale, reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

- 
- 2) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ARTICOLO 35- Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 36 - Piano cimiteriale

- 1) Il Comune è tenuto a predisporre il Piano Cimiteriale in conformità alle nuove norme dettate dalla L.R. n. 33/2009 e dal R.R. n. 6/2004 e relativi allegati.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 37 - Inumazione

- 1) I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie, a rotazione non inferiore a dieci anni, conformi a quanto disposto dall'articolo 15 del R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 38 – Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2) L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 3) Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi, per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 4) Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.



- 5) Le lastre sepolcrali od altri ornamenti non possono essere riutilizzati e l'Amministrazione comunale provvederà al loro smaltimento nel rispetto delle normative vigenti.

ARTICOLO 39 - Tumulazione

- 1) Nei Cimiteri cittadini è consentita la sepoltura per tumulazione in Enti costruiti dal Comune o dai concessionari di area.
- 2) Gli Enti cimiteriali si suddividono in:
 - a. Campate di Portico;
 - b. Tombe di famiglia;
 - c. Loculi
 - d. Cellette – ossario
- 3) La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
- 4) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
- 5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si rinvia a quanto previsto nell'allegato 2) del R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 40 - Tumulazioni provvisorie

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone trimestrale, stabilito con tariffa vigente.
- 2) La concessione provvisoria, che non può eccedere i 24 mesi, è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino o altre operazioni in tombe private;
 - c. per carenza di manufatti della tipologia richiesta. In tal caso, allorquando si renda disponibile la tipologia richiesta, si provvederà alla traslazione della salma con tumulazione nel manufatto richiesto;
- 3) Quando nel Cimitero Maggiore sia esaurita la disponibilità dei loculi di cui al precedente articolo, a richiesta degli aventi titolo, è consentita la tumulazione provvisoria negli Enti (Campata di Portico, Tomba di famiglia) in uso ad altro concessionario, previa autorizzazione scritta di questi ed il pagamento al Comune della tariffa vigente.
- 4) Sui loculi provvisori non sono ammessi ornamenti ed epigrafi aventi carattere di stabilità.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 41 - Esumazioni ed estumulazioni

- 1) Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Per estumulazione si intende l'operazione di estrazione di un feretro tumulato in un loculo.
- 2) Le esumazioni e le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 42 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, decorsi almeno 10 anni dalla inumazione.

La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile dei Servizi Cimiteriali nel rispetto del R.R. n. 6/2004.

I periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive sono resi noti alla cittadinanza mediante avvisi da esporre all'ingresso dei cimiteri e nei campi interessati, secondo le previsioni del D.P.R. n. 285/90 e del R.R. n. 6/2004 **e da avvisi da inviare mediante servizio postale o tramite posta elettronica agli aventi titolo, e pubblicati sul sito web istituzionale del Comune**, con i quali gli aventi titolo sono invitati a presentare regolare domanda per l'avvio del procedimento.

Gli aventi titolo devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

Agli operatori cimiteriali e agli incaricati del servizio spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.

I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:

- a) trasferimento nel campo comune in attività nell'anno in cui ha luogo l'esumazione;
- b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;
- c) deposizione dei resti ossei/ceneri in sepoltura privata se richiesto dagli aventi titolo.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune o nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) del precedente comma 6), **o cremazione**.



ARTICOLO 43 - Esumazioni straordinarie

- 1) Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura nei cimiteri cittadini o in cimiteri di altri comuni;
 - c) cremazione.
 - d) **trasporto nelle sepolture previste dagli artt. 27 e 28 del R.R. 6/2004.**
- 2) Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
- 3) Durante le esumazioni dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica.
- 4) Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dagli aventi titolo e sono autorizzate dal del Funzionario addetto all'Ufficio di Polizia Mortuaria, o suo delegato.
- 5) Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

ARTICOLO 44 – Estumulazioni ordinarie

- 1) Le estumulazioni ordinarie si eseguono , **fatto salvo il rinnovo di concessione di cui all'art. 59, comma 3 del presente Regolamento**, alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.
- 2) Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da ottobre ad aprile.
- 3) La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di comunque di competenza dei Servizi Cimiteriali nel rispetto del R.R. n. 6/2004. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazione massiva è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
- 4) Gli aventi titolo devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
- 5) Agli operatori cimiteriali o agli incaricati del servizio spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.
- 6) I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato, sono:

- 
- a) trasferimento nel campo comune in attività nell'anno in cui ha luogo l'estumulazione, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione;
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;
 - c) deposizione dei resti ossei/ceneri in sepoltura privata se richiesto dagli aventi titolo.
- Per detti trattamenti gli interessati sono tenuti a corrispondere le tariffe comunali vigenti per i rispettivi servizi.

- 7) Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune o nella reinumazione, così come disciplinata alla lettera a) del precedente comma 6), **o cremazione.**

ARTICOLO 45 - Estumulazioni straordinarie

- 1) L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate si esegue prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione, e sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura nei cimiteri cittadini o in cimiteri di altri comuni;
 - c) per cremazione.
 - d) *trasporto nelle sepolture previste dagli artt. 27 e 28 del R.R. 6/2004***
- 2) Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da ottobre ad aprile.
- 3) Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) il trasporto in altra sepoltura consista nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni;
 - b) gli operatori ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.
- 4) Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai comma 3,4,5 dell'art. 43 del presente regolamento.

ARTICOLO 46 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite

Le esumazioni ordinarie dei cadaveri, i cui familiari ed aventi causa sono in stato di indigenza, e le estumulazioni ordinarie, a scadenza della concessione, sono eseguite gratuitamente.

Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato **dai Servizi Sociali Comunali** attraverso idonea comunicazione.

ARTICOLO 47 - Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne comunicazione formale agli Uffici al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro rimane agli atti dell'Ufficio Comunale.
- 3) ***Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere affidati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a consegnarli all'Ufficio Economato del Comune che li custodirà osservando gli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili, ai sensi degli artt. 927 e 928 del C.C. Ogni deposito si farà constare mediante apposito verbale e così pure ogni riconsegna agli aventi diritto. Gli oggetti di cui al presente articolo saranno tenuti in evidenza mediante apposito registro di carico e scarico. Qualora non venissero reclamati dagli aventi diritto entro il termine di 12 mesi si provvederà a destinare i medesimi per scopi benefici.***

ARTICOLO 48 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, diventano proprietà del Comune.

Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta su indicazione **dei Servizi Sociali Comunali** per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

I manufatti aventi valore artistico o storico sono conservati dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 49 - Crematorio

- 1) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale del proprio impianto.
- 2) Gli oneri e le spese di cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi, sono a totale carico dei richiedenti, salvo il caso di persone indigenti il cui stato di bisogno sia dichiarato **dai Servizi Sociali Comunali** attraverso idonea comunicazione.



ARTICOLO 50 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/90 e art. 12 del R.R. n. 6/2004, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate e dietro la presentazione della documentazione prevista per legge ed in particolare:
 - a) disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione convalidata dal presidente dell'associazione, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 51 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
- 2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in ossario, loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

- 4) L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - presentazione di una dichiarazione scritta del familiare (ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 3 e seguenti del R.R. n. 6/2004) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- 5) nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - a. generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b. luogo di conservazione;
 - c. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- 6) L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
- 7) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 8) Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità di cui all'art. 13 del R.R. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
- 9) La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento, **ovvero dispersione in natura in apposito luogo denominato "giardino delle rimembranze" individuato all'interno del perimetro cimiteriale.**
- 10) La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

CAPO VI - NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

ARTICOLO 52 - Orario

- 1) I cimiteri cittadini sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con propria ordinanza. Nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
- 2) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 30 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.



- 3) In casi eccezionali (operazioni di esumazione straordinaria ordinate dall'Autorità Giudiziaria, lavori, ecc.) l'Amministrazione comunale può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ARTICOLO 53 - Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale addetto al Cimitero al momento dell'ingresso;
 - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il contesto del Cimitero;
 - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3) Per motivi di salute od età il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

ARTICOLO 54 - Divieti Speciali – Sanzioni

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - m. qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.



- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
- 4) Per favorire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente e al precedente articolo, sarà collocata, all'interno dei Cimiteri cittadini, idonea segnaletica e apposita cartellonistica.

ARTICOLO 55 - Riti Funebri

- 1) Nell'interno del Cimitero Maggiore è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) La celebrazione dei riti funebri, siano essi civili o religiosi, può aver luogo sia nella cappella del Cimitero Maggiore (solo per i riti cattolici) che nella Sala del Commiato (per ogni rito ammesso).
- 3) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 56 - Fiori e piante ornamentali

- 1) Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine, **e fiori e piante ornamentali non intralcino il transito dei visitatori nei corridoi con loculi**. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali darà disposizione per la loro rimozione e successivo smaltimento.
- 2) In periodi opportuni avrà luogo la falciatura e successiva eliminazione delle erbe infestanti.

ARTICOLO 57 - Materiali ornamentali

- 1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali darà disposizioni per il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso principale dei Cimiteri per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

- 
- 4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 48 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 58 - Sepolture private

- 1) Il Comune, a richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, può concedere a privati, all'interno dei Cimiteri cittadini, lotti di terreno da destinare a campo di inumazione per collettività o comunità.
Per la sepoltura in tali campi valgono le norme previste per i campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
Per quanto riguarda l'ornamento delle fosse valgono le norme di cui ai precedenti articoli 56 e 57.
- 2) Nei Cimiteri cittadini è consentita la sepoltura per tumulazione in Enti costruiti dal Comune o dai concessionari di area.
Gli Enti cimiteriali si suddividono in:
- a) Campate di Portico;
 - b) Tombe di famiglia da erigersi sulle aree all'uopo individuate;
 - c) Loculi;
 - d) Cellette – ossario
- 3) Le sepolture di cui ai commi 1) e 2) sono concesse a privati e, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente titolo.
- 4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa vigente.
- 5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal R.R. n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni e per le inumazioni o esumazioni.
- 6) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo, è stipulata previa assegnazione dell'area o manufatto da parte dell'ufficio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima

e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. la durata;
 - c. la/le persona/e o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/rie;
 - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93 D.P.R. n. 285/1990, dall'art. 24 del R.R. n. 6/2004 e dal presente regolamento;
 - e. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 9) Alla scadenza della concessione ed in assenza di suo rinnovo, l'area rientrerà nella disponibilità del Comune che potrà disporne liberamente. Se il manufatto esistente risulterà riutilizzabile, a seguito di perizia da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sarà possibile procedere alla sua riassegnazione mediante gara di evidenza pubblica; in caso contrario spetterà al concessionario o agli aventi titolo il ripristino dello stato dei luoghi per consentire al Comune di concedere nuovamente l'area.

ARTICOLO 59 - Durata delle Concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 25 R.R. n. 06/2004, fatte salve le concessione pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.
- 2) La durata è fissata in:
 - a. aree per la costruzione di tombe di famiglia: anni 50 e 99
 - b. loculi con salma: anni 40,
 - c. loculi concessi A.S.T. (A Suo Tempo) anni 60
 - d. ossari: anni 50è fatta salva la diversa durata prevista in concessioni pregresse ancora vigenti.
- 3) Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso dell'ente cimiteriale, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione dietro versamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
- 4) In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo, salvo il caso del comma seguente.
- 5) In caso di decesso del concessionario, i soggetti così come individuati nell'art. 14 del presente regolamento, potranno richiedere il rinnovo della sepoltura mediante un nuovo atto, alle medesime condizioni di cui sopra.
- 6) Le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento per un periodo eccedente i 99 anni, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla data di tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione

di insufficienza nei Cimiteri cittadini rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere all'ampliamento o alla costruzione di nuovi Cimiteri.

- 7) Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al comma stesso.
- 8) Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa, fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione.
- 9) Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 26 del R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 60 - Modalità di concessione di cappelle di famiglia

- 1) La concessione di cappelle di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può avvenire in favore di:
 - a) una famiglia;
 - b) più famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
- 2) La concessione s'intende rilasciata a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro.
- 3) Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. del codice civile, in linea retta e collaterale, sino al 4° grado.
- 4) Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.
- 5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi avviene in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 6) Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma 3). In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.
- 7) La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 8) Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.



- 9) E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulle base delle risultanze anagrafiche.
- 10) E' pure consentita la tumulazione, su esplicita dichiarazione del/dei concessionario/i di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenzze, debitamente accertate. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerenzza si intende:
 - a. persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
 - b. persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
 - c. persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà; nei confronti del concessionario della cappella di famiglia.
- 11) Qualora sia accertata una eccedenza delle cappelle di famiglia esistenti rispetto alle richieste di concessione avanzate da privati, è data facoltà all'Amministrazione comunale di procedere nel modo ritenuto più idoneo al fine di garantire il completo utilizzo delle stesse.
- 12) Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano per tutte le concessioni private contemplate nel presente regolamento.

ARTICOLO 61 - Modalità di concessione di loculi e ossari

- 1) I loculi sono concessi solo in presenza di feretro o urna da tumularvi, in deroga a tale disposizione è ammessa la prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di altro parente di primo grado premorto (art. 25 c. 2 R.R. 6/2004).
- 2) Le concessioni relative agli ossari potranno parimenti essere rilasciate solo in presenza di resti e/o ceneri.
- 3) L'assegnazione avviene a seguito di presentazione della domanda di concessione, secondo la disponibilità.
- 4) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo e secondo comma non può essere trasferita a terzi. In caso di rinuncia, decadenza, ecc. il bene oggetto di concessione tornerà nella disponibilità del Comune.
- 5) La concessione può essere rilasciata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di richiedenti, di età superiore ai 75 anni che dimostrino di non avere parenti o affini fino al 4° grado.

ARTICOLO 62 - Jus sepulchri

- 1) Si definisce "jus sepulchri" il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.
- 2) I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati negli articoli del presente capo.

- 
- 3) Nell'ipotesi di morte del concessionario non è ammessa l'acquisizione da parte di altri soggetti della predetta qualità di concessionario, limitandosi il subentro per il solo diritto di jus sepulchri. Pertanto, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato oggetto della concessione è sempre valutata, sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario, ovvero fondatore del sepolcro, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 3, del presente regolamento.

ARTICOLO 63 – Diritto d'uso delle sepolture di famiglia

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 24 del R.R. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta come indicato dall'art. 60, comma 3, del presente regolamento.
- 3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere assentita, di volta in volta, dal titolare della concessione o, in caso di morte o impedimento dello stesso, dai suoi discendenti in linea retta, con una apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da presentare al Funzionario addetto all'Ufficio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, procederà di conseguenza.
- 4) Il titolare potrà indicare, alla data di stipula dell'atto di concessione, eventuali altri beneficiari nei cui confronti ritenga sussistano particolari benemerienze, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo quanto previsto dall'art. 24 del R.R. n. 6/2004.
- 5) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
- 6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 7) Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- 8) In una tomba di famiglia i loculi non utilizzati possono essere destinati dal discendente diretto del concessionario (figlio/a) a persona cara alla famiglia oltre il 4° grado, previo pagamento della somma stabilita dal vigente tariffario cimiteriale, corrispondente alla concessione di un loculo sotterraneo in 1° o 5° fila.

ARTICOLO 64 - Manutenzione

- 1) Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessari prescrivere in quanto indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
- 2) Qualora venga accertato, dal personale comunale in servizio presso i Cimiteri, che una sepoltura necessiti di lavori manutentivi, il concessionario verrà diffidato con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
- 3) In caso di inottemperanza da parte del concessionario dei termini assegnati, si procederà alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 72.
- 4) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente inoltrare comunicazione scritta al Responsabile dei Servizi cimiteriali.

ARTICOLO 65 – Costruzione dell'opera – termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per le sepolture di famiglia, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto all'Ufficio Tecnico Comunale per la sua approvazione ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di rilascio dell'atto di concessione, pena la decadenza.
- 2) Su motivata richiesta degli interessati e sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, potrà essere concessa, ad insindacabile giudizio del Dirigente del servizio, una sola proroga di ulteriori 12 mesi.

CAPO II - DIVISIONI, SUBENTRI E MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 66 – Divisioni e subentri

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di



sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 14 del presente Regolamento.
- 9) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 10) Trascorso il termine di 3 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.
- 11) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, abbiano la qualità di aventi titolo o quando non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 12) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 67 - Cause di cessazione della concessione

Le concessioni cessano per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;



- c) revoca;
- d) estinzione (scadenza del termine della concessione, soppressione cimitero).

ARTICOLO 68 - Rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetuo

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni o perpetua, dietro formale e motivata richiesta degli interessati, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di un importo pari alla tariffa corrisposta all'atto della concessione, al netto degli oneri, diminuita del 20% per ogni decennio (o frazione) di godimento dell'ente cimiteriale.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 69 - Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, dietro formale e motivata richiesta degli interessati, quando:
non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme ceneri o resti.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di un importo, al netto degli oneri, determinato secondo il seguente prospetto:
 - c. per le concessioni della durata di 50 anni: in misura pari a 1/100 della tariffa in vigore al momento della stipula dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - d. per le concessioni della durata di 99 anni: in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della stipula dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - e. per le concessioni perpetue: in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula dell'atto di concessione;
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 70 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 60, comma 5, del presente Regolamento, salvo i casi di decadenza, quando:
- a) il concessionario ha comunicato motivandolo per iscritto che non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto è interamente costruito ed è comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.



In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di un importo, al netto degli oneri, determinato secondo il seguente prospetto:

per le concessioni della durata di 50 anni: in misura pari a 1/100 della tariffa in vigore al momento della stipula dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

per le concessioni della durata di 99 anni: in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della stipula dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

per le concessioni perpetue: in misura pari al 40% della tariffa in vigore al momento della stipula dell'atto di concessione.

Ai concessionari è riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, nonché alla rispondenza dei requisiti tecnico sanitari previsti per legge. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 71 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata perpetua.

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia motivata a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 61 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo, rinuncianti, il rimborso di un importo pari al 30% della tariffa in vigore al momento della stipula dell'atto di concessione.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 72 – Decadenza

- 1) La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, fatte salve eccezionali situazioni debitamente motivate;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 65, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;



- e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 64;
 - f. in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente Regolamento, così come accertato dai competenti servizi comunali.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai suoi aventi titolo.
 - 3) Nei casi di irreperibilità, la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
 - 4) Il provvedimento di decadenza, a norma dei precedenti commi, è adottato dal Dirigente competente in base all'accertamento dei relativi presupposti.

ARTICOLO 73 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Dopo l'adozione del provvedimento di decadenza della concessione, il Funzionario addetto all'Ufficio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Si disporrà quindi per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante sistemi di gara ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 74 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2°, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei Cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi tali casi, la concessione in essere viene revocata dal Dirigente competente, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni, nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o in mancanza agli aventi titolo.



In caso di irreperibilità si effettuerà una pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario e/o dei suoi aventi titolo.

ARTICOLO 75 - Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del R.R. n. 6/2004.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

CAPO I - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 76 - Oggetto e finalità

Il presente titolo disciplina le modalità di gestione delle luci votive all'interno dei Cimiteri di Pavia indicati nell'articolo 6 del presente Regolamento, i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio, le modalità di accertamento, di riscossione e di contenzioso.

Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle Cappelle Gentilizie Private per le quali il Comune provvede alla sola erogazione dell'energia elettrica attestata in un punto esterno della costruzione.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle Cappelle Gentilizie è a carico del concessionario.

Articolo 77 - Forma di gestione del servizio

- 1) Il Comune, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare, **il servizio di illuminazione votiva può essere gestito anche secondo le forme di cui agli artt. 31, 112 e 113 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni**

- 2) Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Articolo 78 - Determinazione delle tariffe

Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.

Le stesse sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

Articolo 79 - Modalità di fornitura del servizio

- 1) Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove sia tecnicamente possibile.
- 2) Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio, il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello dell'attivazione del servizio.
- 3) L'abbonamento al servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
- 4) Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato o difettoso funzionamento dell'impianto, il Comune provvederà al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.
- 5) Di norma l'illuminazione avviene mediante lampadine tubolari da 6 volt; tuttavia il Comune si riserva l'impiego di lampade di altri tipo eventualmente ritenute idonee per il servizio.
- 6) Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni del servizio, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore (sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole, ecc.) non danno luogo a rimborso dei canoni o ad altra pretesa di sorta.
- 7) Il Comune non si assume responsabilità per eventuali interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio, compreso asporto di lampadine, causato da terzi.

Articolo 80 - Allaccio

- 1) L'erogazione del servizio avviene mediante apposita istanza presentata all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune e si perfeziona tramite la sottoscrizione di apposito contratto, avente la forma della scrittura privata, nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione



della data del decesso, l'esatta indicazione dell'ente cimiteriale o del cippo qualora trattasi di inumazione in campo comune. L'ufficio comunicherà all'interessato l'ammontare della tariffa, comprensiva dei diritti di primo impianto, che verrà addebitato nel canone che lo stesso richiedente dovrà provvedere a versare tramite bollettino MAV pre-compilato inviato direttamente al domicilio del richiedente.

- 2) L'Ufficio provvederà a comunicare la richiesta al personale tecnico per l'attivazione del servizio. Detta operazione dovrà avvenire entro un mese dalla presentazione della domanda di allacciamento.
- 3) Gli impianti sono realizzati da personale dipendente del Comune di Pavia o da questi delegato e comprendono l'allaccio della corrente elettrica e la fornitura di lampadina con relativo supporto, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Articolo 81 - Corrispettivo d'illuminazione

- 1) Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone stabilito ai sensi dell'art. 78 del presente Regolamento.
- 2) Il pagamento del canone deve avvenire mediante versamento del bollettino MAV presso qualsiasi Banca o Ufficio postale del territorio nazionale e la mancata ricezione dello stesso, a causa di disguido postale o altro motivo, non esonera gli utenti dal versamento del canone in vigore.
- 3) In caso di mancato versamento del canone nei tempi indicati sul bollettino MAV l'Ufficio competente invierà lettera di sollecito.
- 4) Sono comprese nel canone annuale, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:
 - a) le spese di manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni;
 - b) la fornitura di energia elettrica e le relative tasse di consumo;
 - c) il ripristino del servizio a seguito di lavori eseguiti da personale comunale per operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.).

Articolo 82 - Mancato pagamento

- 1) Il mantenimento in corso di validità del contratto è subordinato al pagamento del corrispettivo richiesto entro i termini indicati nel bollettino MAV.
- 2) Dopo l'emissione della lettera di sollecito di cui al comma 3 del precedente articolo, senza alcun esito e trascorsi ulteriori 30 giorni, il Responsabile del Servizio ordinerà, senz'altra formalità, la sospensione della fornitura con conseguente asportazione della lampadina e del relativo supporto. Della suddetta operazione verrà data comunicazione tramite affissione di apposito avviso sul punto luce oggetto della sospensione.
- 3) Il contratto si intende definitivamente risolto se entro il termine di tre mesi dalla sospensione della fornitura di cui al comma precedente, l'intestatario od avente titolo non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione. In tal caso il Responsabile del Servizio provvederà al recupero del credito nelle forme previste dalla legge.

Articolo 83 - Riallaccio alla rete

- 1) Per ottenere il ripristino della luce votiva l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di allaccio, corredata dalla ricevuta di pagamento delle annualità pregresse.
- 2) Per il nuovo allacciamento verranno applicate le disposizioni contenute nel precedente articolo 78.

Articolo 84 - Variazioni dei dati relativi all'utenza

- 1) Le variazioni dei dati relativi all'utenza forniti al momento di stipula del contratto possono riguardare:
l'indirizzo al quale inviare il bollettino ed eventuali comunicazioni;
il nominativo dell'intestatario del bollettino;
l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
- 2) Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Luci Votive con nota scritta (inviata anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici secondo quanto previsto dall'art. 43 c. 6 del D.P.R. 445/2000) o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.
- 3) I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dal precedente art. 83.

Articolo 85 - Trasferimenti all'interno dei Cimiteri

- 1) Nel caso un defunto venga trasferito in altro ente nell'ambito dei Cimiteri per motivi non dipendenti dal Comune e l'interessato intenda continuare ad usufruire del servizio, occorre comunicare l'ubicazione del nuovo ente cimiteriale.
- 2) In caso di trasferimento del defunto in loculo e/o tomba sprovvista di allaccio alla rete elettrica, la fornitura si intenderà sospesa sino ad avvenuto allaccio alla rete elettrica.

Articolo 86 - Disdetta del servizio

- 1) La richiesta di disdetta del servizio deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 84, comma 2, del presente Regolamento e non comporterà, in qualunque momento richiesta, alcun tipo di rimborso.

Articolo 87 - Allacci abusivi

- 1) Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione del contratto e pagamento dei relativi canoni, il personale addetto



provvederà immediatamente alla disabilitazione dell'impianto. La regolarizzazione della posizione avverrà con la stipula del contratto di allaccio (art. 80 del presente Regolamento) e con il pagamento di tante annualità a partire dalla data di deposito/tumulazione/inumazione calcolate applicando la tariffa in vigore al momento dell'accertamento dell'abuso.

- 2) E' vietato ai titolari del contratto di illuminazione votiva modificare, manomettere l'impianto o apportare variazioni all'impianto esistente.

Articolo 88 - Utenze occasionali

- 1) Non è prevista la possibilità di richiedere l'installazione di lampade occasionali.

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 89 - Accesso ai Cimiteri

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta.
- 2) E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
- 3) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli operatori interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale. Dovranno altresì provvedere alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.
- 4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile dei servizi cimiteriali.
- 5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 90 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere dell'A.S.L. competente, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno dei cimiteri.
- 4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi dei cimiteri.
- 5) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 6) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 7) Per le piccole operazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 91 – Responsabilità – Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di un importo, a titolo di deposito cauzionale, pari al 10% sul costo preventivato dell'opera in muratura, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3) Al termine dei lavori l'incaricato degli stessi, per conto del concessionario, è tenuto a presentare agli uffici comunali (Servizi Cimiteriali) il certificato di regolare esecuzione delle opere/collaudato.

ARTICOLO 92 - Recinzione aree - materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) È vietato occupare spazi attigui senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 93 - Introduzione e deposito di materiali

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo le disposizioni impartite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 3) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 94 - Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese deve coincidere con quello dei cimiteri.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 95 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

- 1) Tre giorni prima della Commemorazione dei defunti e fino a tre giorni dopo è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 96 – Vigilanza

- 1) Il personale dei cimiteri, in particolare il referente tecnico effettua controlli periodici sull'esecuzione delle opere per verificare che siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Potranno essere impartite opportune disposizioni, formulati rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

ARTICOLO 97 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2) Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO 98 – Funzioni - licenza

- 1) Le imprese di Onoranze Funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:
svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
fornire i cofani e gli accessori relativi;
occuparsi della salma;
effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni o per l'estero.
- 2) Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004.



ARTICOLO 99 – Divieti

- 1) E' fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei cimiteri;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 100 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero Maggiore può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla sepoltura di cittadini, che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero Maggiore aree o tombe per la sepoltura di salme o resti/ceneri di "cittadini benemeriti" .

ARTICOLO 101 – Registro delle sepolture

- 1) Presso il Cimitero Maggiore è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
- 2) Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.

ARTICOLO 102 – Annotazioni nel registro delle sepolture

- 1) Sul registro viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni forma di sepoltura.
- 2) Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la descrizione della sepoltura con l'indicazione delle collocazione delle salme;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - gli estremi del titolo costitutivo;



- la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 103 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui gli artt.52-53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

ARTICOLO 104 - Schedario dei defunti

- 1) Presso il Cimitero Maggiore è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, sulla scorta del registro di cui agli articoli 101 e 102 del presente Regolamento, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero Maggiore e in quelli sub urbani.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero della sepoltura, come definito negli articoli precedenti.

ARTICOLO 105 - Scadenario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso ogni cimitero.
- 3) ***Delle concessioni in scadenza viene dato tempestivo avviso ai concessionari o agli aventi causa mediante servizio postale ovvero mediante comunicazione informatica.***

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 106 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.



Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dell'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Dirigente Responsabile con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ARTICOLO 107 - Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, campate di portico, loculi, cellette ossuarie, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 108 - Sepolture private a tumulazioni - mutamento del rapporto concessorio

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione determinato sulla base delle cartule quali ad esempio registri, repertori, schedari e supportate da autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi del DPR 445/2000.

ARTICOLO 109 - Pagamento dei servizi

- 1) Il pagamento dei diritti dovuti per i servizi cimiteriali deve essere effettuato prima dell'erogazione del servizio stesso, dietro emissione delle richieste di pagamento rilasciate ai richiedenti dal Servizio competente.
- 2) Il pagamento delle concessioni relative ai loculi A.S.T. (A Suo Tempo) deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione delle richieste di pagamento rilasciate ai richiedenti dal Servizio competente.
- 3) Il tesoriere rilascerà apposita quietanza che dovrà essere esibita dall'interessato quale prova dell'avvenuto versamento per i servizi richiesti.



ARTICOLO 110 – Riservatezza dati personali

- 1) In attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati di cui si verrà in possesso nell'esercizio dell'attività di Polizia Mortuaria verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali del Comune, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

ARTICOLO 111 - Rinvio

- 1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

ARTICOLO 112 - Entrata in vigore


- 1) **Il presente regolamento entra in vigore dalla esecutività della delibera di approvazione, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del d.lgs 267/2000 e da tale data cessano di avere effetto le disposizioni con esso incompatibili, salvo le eccezioni espressamente indicate**



RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR n. 285/1990
- Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993
- Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n.130/2001
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali) di seguito R.R. n. 6/2004
- Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità – Titolo VI – Capo III – Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali – artt. dal n. 67 al n. 77) che ha recepito la L.R. 18 novembre 2003 n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)





COMUNE DI PAVIA

Nord
 Pista ciclabili esistenti
 Pista ciclabili in realizzazione-in progetto
 Area Verde
 Sedi Cimiteriali
 Perimetri Principali
 Successione delle circoscrizioni
 Territorio di competenza



COMUNE DI PAVIA

P.zza Municipio, 3 (cap.27100)

Settore Servizi di Promozione Sociale, Sanità e Cimiteri

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI.
INTEGRAZIONE ART. 9 - COMMA 1 “DIRITTO DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE E
CONCESSIONE DI ENTI CIMITERIALI NEI CIMITERI ESTERNI (O SUBURBANI)”.**

Si comunica che con Deliberazione di Consiglio Comunale 14/11/2019, n.39 , è stato integrato l’art. 9 comma 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali relativo al diritto di inumazione, tumulazione e concessione di Enti cimiteriali nei cimiteri esterni (o suburbani), approvato con precedente deliberazione 10/02/2011, n.04, che disponeva l’inumazione, la tumulazione e la concessione di enti cimiteriali nei cimiteri di Fossarmato, Mirabello e San Lanfranco ai residenti, agli ex residenti, ai loro coniugi, ai conviventi ed ai parenti fino al 2° grado.

Nell’ambito della Deliberazione di Consiglio Comunale 14/11/2019, il suddetto articolo è stato integrato stabilendo che la Giunta Comunale può, su motivata proposta del Sindaco , per ragioni di particolare rilevanza sociale connesse a servizi resi alla collettività, riservare per ciascun cimitero urbano n. 5 sepolture e n. 5 loculi per ceneri, per ricevere i resti mortali o le ceneri di persone e loro parenti o affini entro il 1° grado, che non rientrino nelle ipotesi indicate dalla precedente Deliberazione 10/02/2011, n. 04.